

ECOCERVED S.c.a.r.l.

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17/12/2019

REGOLAMENTO

per l'acquisizione di servizi e forniture sottosoglia

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI DELLE ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA	2
ART. 2 – MICROACQUISTI	2
ART. 3 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	3
ART. 4 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA	3
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 6 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE	4
ART. 7 – DEROGA ALL’OBBLIGO DI ROTAZIONE.....	5
ART. 8 – DETERMINA A CONTRARRE.....	5
ART. 11 – INDAGINI DI MERCATO.....	6
ART. 12 – VERIFICA DEI REQUISITI PER ACQUISTI INFERIORI A 40.000.....	7
ART. 13 – LA STIPULA DEL CONTRATTO E LE PUBBLICAZIONI	7
ART. 14 - PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA	8
ART. 15 - DETERMINA A CONTRARRE	8
ART. 16 – INDAGINE DI MERCATO	8
ART. 17 – L’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.....	8
ART. 19 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE	9
ART. 20 - IL CONFRONTO COMPETITIVO	9
ART. 21 - IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO	10
ART. 22 – LE SEDUTE.....	10
ART. 23 – VERIFICA DEI REQUISITI PER ACQUISTI PARI O SUPERIORI AI 40.000.....	10
ART. 24 – LA STIPULA DEL CONTRATTO E LE PUBBLICAZIONI	10

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI DELLE ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:
 - a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

ART. 2 – MICROACQUISTI

1. Per far fronte alle spese di piccola cassa non superiori a € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00), si provvede mediante fondo economale senza lo svolgimento di alcuna procedura comparativa fermo restando l'obbligo di informativa alla Direzione Generale.
2. Ove disponibili e qualora ne ricorrano i presupposti (valore minimo dell'ordine accettato), i beni ed i servizi oggetto delle acquisizioni di cui al presente articolo vengono acquistati attraverso la Piattaforma AcquistinretePA.
3. Le acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi 1 e 2, sono consentite esclusivamente per la ordinaria amministrazione della Società e per le seguenti categorie merceologiche:

BENI
a) pubblicazioni in genere
b) materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione, materiale di consumo (nastri – toner – cartucce) per stampanti
c) software;
d) fornitura di ricambi per apparecchiature da asservire agli immobili aziendali quali, a titolo esemplificativo: estintori, apparecchi per la climatizzazione, per il riscaldamento, idrosanitari, lampadari, per la telefonia, telecamere, antifurti, dispositivi antintrusione, nonché dei relativi pezzi di ricambio ed accessori, materiali per l'igiene degli uffici.
SERVIZI
a) prestazioni connesse alle spese di trasferta quali a titolo esemplificativo; biglietteria aerea, noleggio automezzi, pernottamenti, ristorazione, servizi di catering.
b) servizi di stampa
c) manutenzione di apparecchiature hardware, smaltimento rifiuti (anche speciali)
d) riparazione e manutenzione autovetture
e) corsi di formazione a catalogo per personale dipendente

ART. 3 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad € 214.000 (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla normativa. Gli appalti per servizi e forniture, riguardanti le procedure sotto soglia, sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, individuate sulla base dei criteri adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione NELLA Relazione AIR allegate alla Linea Guida numero 4:

- a) Servizi e forniture di valore sino ad € 5.000,00;
- b) Servizi e forniture di valore pari ad € 5.001,00, sino ad € 20.000,00;
- c) Servizi e forniture di valore pari ad € 20.001,00, sino ad € 39.999,99;
- d) Servizi e forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 100.000;
- e) Servizi e forniture di valore superiore ad € 100.000,00, sino ad € 214.000;

2. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto e di attivare la corretta procedura di acquisto, si rende necessario attenzionare la corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

ART. 4 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

2. In merito alle procedure di valore superiore a 40.000 €, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Le procedure sotto soglia, secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del Codice dei contratti sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, comma 3 del Codice.
3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (di valore inferiore a 40.000 €) sono aggiudicati, a discrezione della Società con il criterio del minor prezzo o della offerta economicamente vantaggiosa.

ART. 6 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Ecocerved è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento all'ultima procedura sotto soglia svolta e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico (Tabella in Allegato 1) e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nella seguente tabella:

FASCIA A	da € 5.000 fino a € 20.000
FASCIA B	da € 20.001 fino a € 39.999,99
FASCIA C	da € 40.000 fino a € 100.000
FASCIA D	da € 100.001 fino a € 214.000

5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

ART. 7 – DEROGA ALL’OBBLIGO DI ROTAZIONE

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. L’affidamento o il reinvio al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. E’ consentito derogare al principio di rotazione in considerazione:
 - a) della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - b) del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
3. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall’operatore economico in questione per Ecocerved o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI INFRA 40.000 € SENZA ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

ART. 8 – DETERMINA A CONTRARRE

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l’avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno specificati:
 - a) l’interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - c) l’importo massimo stimato dell’affidamento;
 - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) le principali condizioni contrattuali.

ART. 9 DETERMINA DI AFFIDAMENTO

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l’oggetto dell’affidamento;
 - b) l’importo;
 - c) il fornitore;

- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) la congruità del prezzo di affidamento che va dimostrata secondo le modalità dettagliate all'Art. 11.

ART. 10 – AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito omettere il confronto competitivo e derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare negli atti redatti ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nella determina a contrarre o atto equivalente sarà data evidenza della verifica della congruità della offerta prodotta dall'affidatario effettuata mediante:
 - comparazione dei listini di mercato;
 - il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - l'analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti.

ART. 11 – INDAGINI DI MERCATO

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante acquisisce informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
2. L'indagine di mercato viene svolta mediante:
 - confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

Fascia di importo	Numero minimo di operatori da invitare
5.000 € – 20.000 €	2 operatori
20.001,00 € – 39.999,99 €	3 operatori

3. In alternativa, l'individuazione dell'affidatario può avvenire sulla base del possesso di specifiche competenze desunte da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per Ecocerved o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.
In tal caso va data evidenza della verifica della congruità della offerta prodotta dall'affidatario effettuata mediante:
 - comparazione dei listini di mercato;
 - il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - l'analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti.

ART. 12 – VERIFICA DEI REQUISITI PER ACQUISTI INFERIORI A 40.000

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00.
2. In particolare:
 - a) per importi fino a 5.000,00 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice; • di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - b) per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice; • di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
 - c) per importi superiori a 20.000 euro si procede alla verifica integrale dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016.

ART. 13 – LA STIPULA DEL CONTRATTO E LE PUBBLICAZIONI

1. Ai sensi del comma 14 dell'art.32 del Codice dei contratti pubblici La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa.
3. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).

III ITER PROCEDIMENTALE PER LA PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

ART. 14 - PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.

ART. 15 - DETERMINA A CONTRARRE

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - a) le esigenze che intendono soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni o servizi che intendono conseguire;
 - c) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
 - d) il criterio per la scelta della migliore offerta.

ART. 16 – INDAGINE DI MERCATO

1. L'indagine di mercato tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche (Tabella 1) e di valore contemplate dall'Art. 6 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico, ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

ART. 17 – L'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve indicare:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale;
 - d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - f) i criteri di selezione degli operatori economici;

- g) le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
- h) nell'avviso di indagine sul mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

ART. 19 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa (oppure: nell'avviso di costituzione dell'albo fornitori). In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art.7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato (oppure: avviso di costituzione dell'albo fornitori).
5. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo di 5, si procederà ad una integrazione al minimo utilizzando, a titolo esemplificativo, indagini di mercato svolte da altre amministrazioni per forniture analoghe.

ART. 20 - IL CONFRONTO COMPETITIVO

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque.
2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.

ART. 21 - IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, gli eventuali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economicofinanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara.
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, la stazione appaltante deve procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - k) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

ART. 22 – LE SEDUTE

1. Le sedute di gara possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.
2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

ART. 23 – VERIFICA DEI REQUISITI PER ACQUISTI PARI O SUPERIORI AI 40.000

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000,00 € la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

ART. 24 – LA STIPULA DEL CONTRATTO E LE PUBBLICAZIONI

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Allegato 1

TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE

CATEGORIE MERCEOLOGICHE ECOCERVED SCARL	
Codice	LAVORI
L1	Restauro/Manutenzione straordinaria dei beni immobili
L2	Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati
L3	Impianti idrico-sanitari
L4	Impianti antintrusione
L5	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
L6	Impianti termici e di condizionamento
L7	Impianti interni elettrici
Codice	SERVIZI
S1	Manutenzione impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati
S2	Manutenzione impianti idrico-sanitari e termici/condizionamento
S3	Manutenzione Impianti Antincendio / Estintori
S4	Servizi di vigilanza armata

S5	Servizi assicurativi
S6	Servizi di spedizione
S7	Servizio di Gestione delle retribuzioni e consulenza gestione amministrativa del personale
S8	Servizi di formazione
S9	Servizio di gestione integrata della sorveglianza sanitaria
S10	Medici Competenti per la sorveglianza sanitaria
S11	Servizio sostitutivo di mensa
S12	Servizio di gestione welfare
S13	Servizi di Business Travel / Biglietteria Aerea - Ferroviaria - alberghiera
S14	Servizio di noleggio autovetture lungo-breve termine/Leasing auto
S15	Servizio di noleggio stampanti
S16	Servizi Informatici
S17	Servizi di Comunicazione / Marketing / ricerche di mercato
S18	Servizi di Trasloco / Trasporti
S19	Servizi di telefonia
S20	Servizi Tipografici
S21	Servizi di Catering/Eventi
Codice	FORNITURE
F1	Arredi e accessori per ufficio
F2	Materiale di consumo toner/cancelleria
F3	Forniture Software
F4	Forniture Hardware Personal Computer/Notebook
F5	Forniture Hardware Stampanti
F6	Forniture Hardware apparecchi telefonici fissi/mobili
Codice	STUDI E CONSULENZE
SC1	Sicurezza Aziendale
SC2	Studi di Fattibilità
SC3	Certificazione di Qualità
SC4	Consulenza / Servizi Legali
SC5	Consulenza del Lavoro e Contenziosi
SC6	Revisione dei Conti
SC7	Consulenza Contabile/Fiscale/Contenziosi tributari
SC8	Consulenza IT
SC9	Consulenza Organizzazione Aziendale
SC10	Consulenza Responsabilità Amministrativa/Trasparenza Amministrativa

SC11	Protezione dati sensibili
SC12	Consulenza in campo ambientale
SC13	Periti